



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER L'EMILIA-ROMAGNA**  
**BOLOGNA**

**SEZIONE I**

**Registro Sentenze: 2601/2003**

**Registro Generale: 1793/1999**

nelle persone dei Signori:

**BARTOLOMEO PERRICONE** Presidente  
**GIORGIO CALDERONI** Consigliere  
**ROSARIA TRIZZINO** Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nell'Udienza Pubblica del **23 Ottobre 2003**

Visto il ricorso 1793/1999 proposto da:

*IL PELLICANO DI RENZI PAOLO & C. SAS*

rappresentato e difeso da:

*BIAGINI AVV. LUIGINO*

con domicilio eletto in BOLOGNA

*VIA MARSILI 15*

*presso*

*PETRELLA AVV. LUCIANA*

**contro**

*COMUNE DI RIMINI*

rappresentato e difeso da:

*FONTEMAGGI AVV. ASSUNTA*

*FABBRI AVV. ELENA*

*con domicilio eletto in BOLOGNA*

*STRADA MAGGIORE 31*

*presso*

*ROSSI AVV. CARLA*

*PROVINCIA DI RIMINI*

per l'annullamento; della deliberazione del Consiglio comunale di Rimini 8.11.1994 n. 234, di adozione del Piano Regolatore Generale del Comune; delle successive deliberazioni consiliari 1.12.1994 n. 272 e 13.3.1995 n. 102 di modifica e riadozione, della deliberazione consiliare 22.6.1996 n. 15 e della deliberazione 20.12.1997 n. 240 di controdeduzioni alle osservazioni; della deliberazione della Giunta Provinciale di Rimini 3.8.1999 n. 351, di approvazione del piano regolatore; nonché di ogni altro atto, antecedente, preordinato e connesso che ha classificato l'area della ricorrente in zona "BTO".

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*COMUNE DI RIMINI*

Uditi nella pubblica udienza del **23 ottobre 2003**, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l'avvocato L. Biagini per la ricorrente, gli avvocati A. Fontemaggi ed E. Fabbri per il Comune di Rimini e l'avvocato B. Belli per la Provincia di Rimini;

Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione comunale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

*Fatto*

Espone la società ricorrente di essere proprietaria in Comune di Rimini di fabbricato ad uso commerciale distinto al fg. 88, particella 21 sub 4 del N.C.E.U. del Comune di Rimini.

L'area interessata dall'anzidetto edificio è classificata dal nuovo P.R.G. comunale adottato con deliberazione consiliare 8.11.1994 n. 234 in *zona BT0: Zona residenziale edificata con conservazione del carico urbanistico e della tipologia*, disciplinata al paragrafo 24.4. delle Norme Tecniche di Attuazione che rinvia al paragrafo 23.1.1. che disciplina le zone B0 nella quale sono comprese le unità fondiari e gli edifici non ricompresi in zona A, di origine meno recente, pervenuti in condizioni sostanzialmente inalterate alla data di adozione delle norme, di cui il Piano intende garantire la salvaguardia dell'impianto urbanistico ed edilizio originario.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna gli atti di adozione e approvazione del P.R.G. (v. delibera Giunta Provinciale di Rimini 3.8.1999 n. 351) deducendo i seguenti motivi di illegittimità:

1) Incompetenza e violazione dell'articolo 32, secondo comma lettera *b*) della legge 8.6.1990 n. 142 e dell'articolo 33, terzo comma, della legge regionale 30.1.1995 n. 6, che attribuiscono al Consiglio provinciale e non alla Giunta provinciale la competenza all'adozione degli atti impugnati;

2) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 della legge 2.2.1974 n. 64, non essendo stato richiesto preventivamente all'adozione del P.R.G. il parere dell'*ex* Genio Civile (Servizio Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Rimini).

3) Eccesso di potere errato presupposto di fatto e carente e inadeguata attività istruttoria, in quanto l'edificio in questione presenta caratteristiche costruttive e tipologiche profondamente diverse dall'edificio originario che avrebbero imposto una più idonea classificazione dell'area su cui insiste..

.Si è costituita in giudizio l'Amministrazione comunale e ha eccepito l'inammissibilità delle censure volte a contestare l'*iter* di formazione del nuovo strumento urbanistico per carenza di legittimazione e di interesse, ha contestato le pretese della Società ricorrente e chiesto la reiezione del ricorso..

All'udienza del 23 ottobre 2003, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

### *DIRITTO*

*I.* Alla luce dell'eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione e di interesse dedotta dal Comune di Rimini e della loro stretta correlazione vanno esaminati congiuntamente il primo e secondo motivo, entrambi volti a contestare sotto diversi profili di illegittimità il procedimento di formazione dello strumento urbanistico.

*I.1.* Innanzitutto, sulla base della giurisprudenza di questa Sezione (cfr. per tutte, I, 22.11.2002 n. 1787), deve essere accolta la dedotta eccezione inammissibilità delle censure procedurali, in quanto la parte ricorrente non ha fornito alcuna prova circa il proprio specifico interesse ai profili denunciati, con riguardo al concreto pregiudizio che avrebbe subito a causa delle pretese violazioni procedurali ed al vantaggio che poteva derivarle dalla rinnovazione degli atti in questione in relazione ad aspetti dai quali la parte stessa non aveva dimostrato di essere toccata.

In considerazione di ciò le censure risultano inammissibili.

*I.2.* Ciò non di meno il Collegio deve rilevare che la Sezione ha già avuto occasione di esaminare nel merito le censure, decidendo altri ricorsi proposti avverso il P.R.G. di Rimini ritenendole infondate.

**1.3.** In particolare in ordine alla rilevata incompetenza della Giunta provinciale di Rimini all'approvazione dello strumento urbanistico generale che, in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 32 lettera b) della legge n. 142 del 1990, sarebbe spettata al Consiglio provinciale, questo Tribunale Amministrativo Regionale si è già espressamente pronunciato rilevandone l'infondatezza nella sentenza 4.6.1999 n. 280 (II Sezione) e, da ultimo, nella sentenza 2.10.2003 n. 1840.

In tali decisioni si è specificamente rilevato che *“la competenza della Provincia ad approvare il P.R.G. trova fondamento nel trasferimento di poteri operato dall'art. 6 della L.R. n. 6/1995 e che nel caso di specie, per quanto riguarda la normativa regolante la procedura di formazione dello strumento urbanistico generale, si doveva fare applicazione ratione temporis dell'art. 14 della L.R. n. 47/1978 nel testo previgente all'entrata in vigore della L.R. n. 6/1995; peraltro, sebbene fosse inapplicabile la previsione, introdotta nel citato art. 14 dall'art. 11 della L.R. n. 6/1995, che ha espressamente identificato nella Giunta provinciale l'organo competente ad approvare il piano, tale organo è stato comunque correttamente individuato nella Giunta stessa anche ai fini dell'approvazione del P.R.G. di Rimini, atteso che le competenze urbanistiche trasferite alle Province non sono riconducibili alle funzioni specificamente attribuite dalla legge n. 142/1990 alla competenza del Consiglio. Ed invero, come chiarito nella citata sentenza n. 280/1999 "nel procedimento di formazione e approvazione del Piano regolatore e delle sue varianti vanno tenute distinte le attività programmatiche e di indirizzo poste in essere dal Comune da quelle attribuite all'Autorità competente per l'approvazione che, benché non riconducibili al mero controllo di legittimità del P.R.G. e al solo giudizio di compatibilità rispetto alla pianificazione sovraordinata e alla tutela storico-archeologica e paesaggistico-ambientale, non si caratterizzano come attività di competenza esclusiva dell'organo consiliare....."; ciò anche in considerazione della circostanza che quella svolta dalla Provincia è un'attività che, pur presentando "natura collaborativa e potenzialmente partecipativa della definizione dei contenuti dello strumento.....", si caratterizza comunque per la sua "ridotta rilevanza...rispetto a quella comunale".”*

**1.4.** In merito al vizio procedimentale attinente al parere reso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 2.2.1974 n. 64, dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali in data 3.1.1995, successivamente all'adozione del Piano Regolatore, il Collegio deve invece rilevare che nella fattispecie, nel rispetto delle determinazioni

regionali (v. nota 23.1.1992 – doc. 14° Comune), il parere in ordine al vincolo sismico gravante sul Comune ha tenuto - come prescritto - nella debita considerazione le previsioni dello strumento urbanistico generale adottato e successivamente modificato.

Tale previsione regionale – oggi recepita nell'articolo 37 della legge regionale 25.11.2002 n. 31 -, pur ponendosi formalmente in contrasto con la lettera della norma statale che richiede il parere prima dell'adozione del piano regolatore, merita apprezzamento, in considerazione dell'importanza sostanziale che deve essere attribuita a tale incumbente finalizzato alla verifica in concreto della compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

**2.** Il vizio di eccesso di potere per errato presupposto di fatto e carente inadeguata attività istruttoria dedotti con il terzo motivo di ricorso, espressamente rivolto avverso la classificazione imposta dal nuovo strumento urbanistico generale di Rimini all'area ove insiste il fabbricato di che trattasi.

Le doglianze non colgono nel segno.

**2.1.** In primo luogo il Collegio deve rilevare che dalla documentazione versata in atti dal Comune (doc. 13a) risulta che il tessuto urbanizzato della città, della riviera e del forese è stato oggetto di puntuale studio preliminare che ha censito tutti gli immobili e fra questi anche l'immobile di che trattasi - edificio di tipo unifamiliare utilizzato come discoteca - insistente su area destinata dal previgente P.R.G. a parco urbano - verde attrezzato o da attrezzare, che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Rimini ricomprende fra le zone urbanizzate in ambito costiero (v. articolo 25 delle N.T.A.).

La destinazione urbanistica contestata è dunque il risultato di una specifica attività istruttoria e risulta coerente con la situazione di fatto esistente ed è espressione della politica urbanistica perseguita dal Comune e dalla Provincia di Rimini.

Trattasi quindi di scelta pianificatoria connotata da ampi margini di discrezionalità sindacabili nel loro contenuto (certamente non nel caso di specie) solo se manifestamente irragionevoli assolutamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio.

**3.** Il ricorso va dunque respinto.

Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese e competenze del giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 23 ottobre 2003.

Il Presidente

L'Estensore

f.to Bartolomeo Perricone

f.to Rosaria Trizzino

Depositata in Segreteria ai sensi dell'art. 55 L. 18/4/82, n. 186.

Bologna, lì 4 DIC. 2003

Il Segretario

f.to Luciana Berenga